

# Regolamento Operativo in materia di Operazioni con Soggetti Collegati e Conflitti di interesse

| Numero<br>Versione | Descrizione modifica | Preparato da      | Approvato da                 | Data<br>approvazione |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| 1.0                | Prima stesura        | U. Organizzazione | Consiglio di Amministrazione | 04/08/2020           |

## Indice

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Oggetto .....  | 3  |
| 2     | Ambito di applicabilità, approvazione ed aggiornamento .....                                   | 3  |
| 3     | Principali definizioni .....   | 4  |
| 4     | Disposizioni di Carattere Generale.....  | 8  |
| 5     | Nomina degli Amministratori Indipendenti per Operazioni con Soggetti Collegati .....           | 10 |
| 6     | Gestione dei conflitti di interesse verso soggetti collegati.....                              | 11 |
| 6.1   | Perimetro Unico di Capogruppo.....   | 11 |
| 6.2   | Perimetro dei Soggetti Collegati.....  | 11 |
| 6.2.1 | Censimento dei Soggetti Collegati .....  | 11 |
| 6.2.2 | Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati.....  | 13 |
| 6.3   | Perimetro delle Operazioni con Soggetti Collegati.....   | 14 |
| 6.3.1 | Fase istruttoria .....   | 16 |
| 6.3.2 | Fase deliberativa .....  | 17 |
| 6.3.3 | Delibere quadro.....   | 18 |
| 6.3.4 | Ulteriori presidi.....   | 18 |
| 6.3.5 | Riepilogo sintetico delle fasi deliberative .....  | 19 |
| 6.4   | Il Concetto di Convenienza Economica dell’Operazione .....                                     | 20 |
| 6.5   | Limiti prudenziali alle attività di rischio e livello di propensione .....                     | 20 |
| 6.6   | Monitoraggio delle attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati ..... | 21 |
| 6.6.1 | Il monitoraggio dei limiti di rischio .....  | 21 |
| 6.6.2 | Superamento dei limiti normativi .....   | 22 |
| 6.7   | Gestione degli altri conflitti di interesse.....   | 22 |
| 6.7.1 | Gestione del personale più rilevante .....   | 22 |
| 6.7.2 | Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario .....                           | 22 |
| 6.7.3 | Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/ art 44 dello Statuto .....           | 27 |
| 6.8   | I Flussi Informativi.....  | 31 |
| 6.9   | Segnalazioni di Vigilanza .....  | 31 |

Informazione documento predisposto da ICCREA Banca

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Società emittente:             | ICCREA Banca   |
| Titolo:                        | Regolamento operativo in materia di Operazioni con Soggetti Collegati e Conflitti di interessi |
| Identificazione del documento: | GBCI-ROP-S16-01-R02  |
| Tipologia documento:           | Regolamento Operativo  |
| Direttiva di riferimento:      | Prot. IB ICR-OUT-0535-2019-DIR   |
| Emanato con:                   | Circolare Operativa n. 31/2020   |
| Norme abrogate o sostituite    | N/A  |

## 1 Oggetto

Lo scopo del presente Regolamento operativo di processo (nel seguito anche “il Regolamento” o “ROP”) è quello di definire i criteri e le procedure dirette a individuare, gestire e prevenire le situazioni che coinvolgono gli interessi di taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Capogruppo e delle Società del Gruppo, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l’imparzialità e l’oggettività della generale operatività del Gruppo, nel rispetto delle linee guida e dei principi dettati dalla Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse (di seguito anche “la Politica”).

## 2 Ambito di applicabilità, approvazione ed aggiornamento

Il Regolamento è emanato dalla Capogruppo ed è adottato dalle Banche Affiliate al GBCI (di seguito anche “le Banche”).

È compito del **Direttore Generale** della Banca portare il Regolamento all’approvazione del proprio **Consiglio di Amministrazione** una volta effettuate le opportune personalizzazioni al fine di tener conto delle specificità dell’assetto organizzativo della Banca ed in base al criterio di proporzionalità e materialità.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al Regolamento, in caso di rilevanti eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) e/o in presenza di variazioni delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati.

### 3 Principali definizioni

- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo
- **Direzione Generale:** il Direttore Generale, i suoi vice e/o vicari e chi esercita funzioni equivalenti
- **Alta Direzione:** la Direzione Generale nonché i responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo
- **Gruppo:** Il Gruppo Iccrea inteso come costituito dalla Capogruppo e le società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, appartenenti e non al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **GBCI:** il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, composto da:
  - a) Iccrea Banca, in qualità di Capogruppo;
  - b) le Banche Controllate;
  - c) le Società Finanziarie;
  - d) le Società Strumentali.
- **Banca Affiliata** (di seguito anche "Banca"): Banca di Credito Cooperativo o Cassa Rurale ed Artigiana aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;
- **Banche Controllate:** l'insieme costituito dalle Banche Affiliate e dalle società autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del TUB controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo, diverse dalle Banche Affiliate;
- **Banche del Gruppo:** l'insieme costituito dalla Capogruppo e dalle Banche Controllate;
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione include i membri del **Consiglio di Amministrazione**, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale<sup>1</sup>.
- **Esponenti Bancari:** gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e Supplenti, il Direttore Generale, Vice Direttore Generale<sup>2</sup> e i soggetti ad essi riconducibili, ossia:
  - le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; il mero rapporto di familiarità potrebbe non rilevare, fermo restando che, attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie deve essere rimessa agli stessi Esponenti);
  - i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);
  - le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente bancario.
- **Parte Correlata:** I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o un Intermediario Vigilato Rilevante:
  - l'Esponente Aziendale;
  - il Partecipante;
  - il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica,

<sup>1</sup> I vice direttori generali sono da considerare Esponenti Aziendali per le finalità della Politica in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse.

<sup>2</sup> Solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante.

anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.
- **Soggetti Connessi:** Sono Soggetti Connessi:
  - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
  - i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
  - gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- **Soggetti Collegati:** insieme costituito dalle Parti Correlate e i Soggetti a essa Connessi.
- **Perimetro Unico dei Soggetti Collegati ("Perimetro Unico"):** L'insieme dei Soggetti Collegati in relazione ai rapporti intrattenuti con le Banche del Gruppo e gli Intermediari Vigilati Rilevanti.
- **Operazione con Soggetti Collegati:** L'operazione conclusa da una società del GBCI con un Soggetto Collegato che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.
- **Applicativo OSC:** si fa riferimento allo strumento informatico per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati in uso dalla Capogruppo e dalle società del GBCI;
- **Applicativo Anagrafico:** si fa riferimento allo strumento informatico per il censimento anagrafico dei soggetti collegati e degli affini fino al secondo grado della parte correlata, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi.
- **Amministratore Indipendente:** L'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della Banca del Gruppo ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.
- **Comitato OSC:** Comitato endo-consiliare composto da amministratori Indipendenti a cui attribuire le competenze di cui alle Disposizioni di vigilanza stesse e alla Politica in materia di gestione dei conflitti di interesse. Tali competenze possono essere attribuite, in caso di Banche con minore complessità operativa, a singoli o più amministratori Indipendenti.
- **Partecipante:** Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.
- **Attività di rischio:** le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- **Comitato CIBA (Controlli e Interventi Banche Affiliate):** ha funzione consultiva, istruttoria e propositiva verso il **Consiglio di Amministrazione** della Capogruppo negli ambiti relativi al Sistema delle Garanzie Incrociate e all'EWS. Esamina le proposte relative all'attuazione dello Schema di Garanzia predisposte dalle Funzioni competenti della Capogruppo e presentate dal Direttore Generale, richiedendo gli approfondimenti che ritiene necessari, e inoltra la proposta definitiva al **Consiglio di Amministrazione** per le successive valutazioni e deliberazioni. Presidia inoltre le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati per quanto di competenza della Capogruppo.
- **Funzione Security Management:** funzione responsabile di gestire la sicurezza logica e fisica del sistema informativo, della procedura e dei sistemi complementari utilizzati dalla Banca (ad esempio procedura titoli, estero, ecc.), nonché svolge la funzione di Amministratore del sistema locale.

- **Funzioni Aziendali di Controllo (FAC)** Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit.
  - **Funzione Segnalazioni di vigilanza:** funzione responsabile di assicurare l'esecuzione di ogni incombenza di natura amministrativa relativamente alle segnalazioni di vigilanza ed alle dichiarazioni fiscali.
  - **Strutture Aziendali:** le Unità Organizzative o Funzioni a cui sono affidati compiti e processi finalizzati alla realizzazione delle attività aziendali e quelle connesse al sistema dei controlli interni.
  - **Fondi propri:** i fondi propri come definiti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital requirement regulation - Crr).
  - **Controllo:** ai sensi dell'art. 23 del TUB, è quello previsto dall'art. 2359, cc. 1 e 2, del cod. civ.; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.
  - **Influenza Notevole:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
  - In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
    - essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; il solo fatto di esprimere un componente in tali organi non costituisce di per sé indice di influenza notevole, ma è comunque un elemento da tenere in considerazione nella valutazione circa la sua sussistenza;
    - partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
    - l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di Maggiore Rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
- L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- **Indici di Rilevanza:** gli indici utilizzati per calcolare le soglie di rilevanza sulla base delle quali vengono classificate le Operazioni. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:
    - a) **Indice di rilevanza consolidato del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato
    - b) **Indice di rilevanza individuale del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri individuali tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato.
    - c) **Indice di rilevanza consolidato dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni di partecipazioni, imprese e di rami d'azienda, è il rapporto tra il totale l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale

attivo consolidato come risultante dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Capogruppo

d) Indice di rilevanza individuale dell'attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e l'attivo individuale tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca.

- **Operazione di Maggiore Rilevanza:** L'Operazione conclusa da una società del GBCI con un Soggetto Collegato per la quale viene superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno degli Indici di Rilevanza sub a) e c), applicabili a seconda della specifica operazione. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la società del Perimetro di Gruppo OSC cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono ammesse solo per la Capogruppo, salvo i seguenti casi:

- a) Operazioni di Maggiore Rilevanza che rientrino anche nella tipologia di Operazioni Infragruppo;
  - b) Operazioni di Maggiore Rilevanza che comportino l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società del GBCI.
- **Operazione di Minore Rilevanza di importo significativo:** L'Operazione, diversa dall'Operazione di Minore Rilevanza per la quale gli Indici di Rilevanza sub a) e c) della relativa definizione, applicabili a seconda della specifica operazione, sono inferiori alla soglia del 5% e gli Indici di Rilevanza sub b) e d) sono superiori alla soglia del 5%.
  - **Operazione di Minore Rilevanza:** L'Operazione, diversa dall'Operazione Esigua, per la quale il controvalore è inferiore alla soglia che individua le Operazioni di Minore Rilevanza di importo Significativo.
  - **Operazione Esigua:** L'Operazione per la quale il controvalore dell'operazione sia inferiore:
    - a € 1.000.000 se realizzata dalla Capogruppo o da banche e Intermediari Vigilati con Fondi Propri superiori a 500 milioni di euro;
    - a € 250.000 se realizzata da Banche o Intermediari Vigilati i cui fondi propri sono inferiori o uguali a 500 milioni di euro e superiori a 100 milioni di euro;
    - a € 100.000 in tutti gli altri casi. Ferme le soglie sopra indicate, le Banche possono comunque prevedere, per le operazioni esigue, ulteriori iter deliberativi e flussi informativi interni, fissando limiti di importo più restrittivi. La gestione di tali presidi dovrà essere svolta a cura delle singole Banche, senza il supporto dell'Applicativo OSC.
  - **Operazione Ordinaria:** L'Operazione conclusa da una società del GBCI con un Soggetto Collegato, di Minore Rilevanza, rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società. Per l'individuazione del carattere di ordinarietà, le società del Perimetro di Gruppo OSC tengono conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa e tipologia di controparte.
  - **Operazione Infragruppo:** L'Operazione conclusa da una società del GBCI con un Soggetto Collegato facente parte del Gruppo con il quale intercorre un rapporto di controllo non totalitario, anche congiunto, ovvero con una società sottoposta ad Influenza notevole. L'esenzione relativa alle operazioni infragruppo non si applica per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e quando nell'Operazione o nelle società controparti dell'Operazione vi siano interessi significativi di altri Soggetti Collegati. La presenza di interessi significativi nelle società del Gruppo si configura nei casi in cui il Soggetto Collegato possa esercitare almeno l'influenza notevole sulla stessa.
  - **Operazione urgente:** L'Operazione conclusa da una società del GBCI con un Soggetto Collegato da compiersi in casi di urgenza e suscettibile di delibera da parte di un Organo/figura delegata.

- **Operazione oggetto di delibere quadro:** L' Operazione conclusa da una società del GBCI con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:
  - validità annuale;
  - determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
  - adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
  - individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

## 4 Disposizioni di Carattere Generale

La disciplina delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263/2006 (di seguito "*Disposizioni*") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una Banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le Banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie, incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di *referimenti dispositivi interni*. In tale ambito:
  - **limiti quantitativi prudenziali e livello di propensione al rischio.** I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto ai Fondi Propri della Banca e del Gruppo;
  - **procedure** finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- **assetti organizzativi e sistema dei controlli interni** stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati;
- l'adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione.

Il presente Regolamento, ha lo scopo di definire le principali regole operative nonché i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte nel processo a cui la Banca si attiene, ove si prospetti una delle seguenti fattispecie:

- **Operazioni con soggetti collegati;**
- **Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali di cui all'art. 136 del TUB;**
- **Operazioni in cui gli Amministratori ed i Sindaci delle Banche Affiliate abbiano un interesse ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, dell'art. 35, comma 8 e dell'art. 42 comma 7, art. 44 dello Statuto delle BCC;**



- Rapporti con le Banche Affiliate in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate.

Si segnalano, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- Casi di incompatibilità di cariche (divieto di interlocking) in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice,
- Casi di incompatibilità per gli Amministratori
- Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
- Casi di incompatibilità di cariche per gli Amministratori e per i Sindaci;
- Limitazione o divieto alla stipula di contratti, statutariamente prevista, per Amministratori e Sindaci;

Il processo delle “Operazioni con Soggetti Collegati e conflitti di interesse” si articola nelle seguenti fasi:

- **Individuazione e nomina degli Amministratori Indipendenti per operazioni con Soggetti Collegati;**
- **Gestione delle attività di rischio e dei conflitti di Interesse verso Soggetti Collegati;**
- **Monitoraggio delle attività di rischio e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati.**

Le attività inerenti il suddetto processo risultano impattanti anche su altri macro-processi, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Credito;
- Finanza;
- Ciclo Passivo - Gestione Acquisti;
- Risorse Umane;
- Risparmio;
- Incassi e Pagamenti;
- Monetica.

All'interno degli specifici macro-processi, quindi, trovano trattazione le regole di individuazione e attivazione delle attività inerenti le operazioni con soggetti collegati.

## 5 Nomina degli Amministratori Indipendenti per Operazioni con Soggetti Collegati

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli **Amministratori Indipendenti**, coinvolti nella **fase pre-deliberativa** (o istruttoria) e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare, ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

Per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il **Consiglio di Amministrazione** individua e costituisce il **Comitato Operazioni con Soggetti Collegati (di seguito "Comitato OSC")**, costituito da due Amministratori di cui uno effettivo e l'altro supplente, entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti nello Statuto della Banca.

**Al Comitato OSC è, quindi, attribuito il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.**

Al venir meno della completezza dell'Organo per la perdita di uno dei requisiti, il Presidente del **Consiglio di Amministrazione** comunica al Consiglio la perdita dei requisiti per la costituzione del Comitato OSC.

## 6 Gestione dei conflitti di interesse verso soggetti collegati

### 6.1 Perimetro Unico di Capogruppo

La Capogruppo determina un perimetro di Soggetti Collegati unico per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il Perimetro Unico si compone, delle due seguenti categorie di soggetti, identificati come potenziali portatori di interessi confliggenti con quelli del GBCI:

- **Parti correlate;**
- **Soggetti connessi.**

La Capogruppo verifica periodicamente l'elenco delle Banche del Gruppo e degli Intermediari Vigilati Rilevanti tenuti a contribuire al Perimetro Unico così come riportato all'interno della Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse.

### 6.2 Perimetro dei Soggetti Collegati

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati sia *ex ante***, ossia prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia ***ex post***, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti con controparti non già censite come soggetti collegati.

I nuovi soggetti collegati sono censiti all'interno dell'applicativo anagrafico **entro 30 giorni** dalla nomina da parte dell'Esponente. In particolare, nell'individuazione dei soggetti collegati, la Banca fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse nonché alle dichiarazioni fornite dagli stessi esponenti in merito ai soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte della Banca, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura *ex ante*);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dei rapporti in essere o della revisione dei contratti (mappatura *ex post*). La mappatura *ex post* in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

In tale ottica, le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi e il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso la Banca.

E' compito della **funzione Segreteria Generale** assicurare la gestione del perimetro dei soggetti collegati mediante la raccolta delle dichiarazioni inerenti i soggetti collegati.

#### 6.2.1 Censimento dei Soggetti Collegati

La Banca ha la responsabilità di identificare, per il suo ambito di competenza, i soggetti collegati del Gruppo. In particolare, ogni Banca è tenuta ad identificare le seguenti categorie di parti correlate e i relativi soggetti connessi.

Alla luce delle Disposizioni, per la Banca, le parti correlate sono rappresentate dagli esponenti aziendali ed in particolare:

- gli **Amministratori**, esecutivi e non esecutivi;
- il **Direttore Generale** della Banca, in qualità di capo dell'esecutivo;

- i **Vice Direttori Generali** e, ove previsti, i **Condirettori**<sup>3</sup>;
- i **Sindaci effettivi**;
- i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i membri del comitato di sorveglianza.

I **soggetti connessi** comprendono, invece, le seguenti tipologie di soggetti:

- le Società e le Imprese costituite in forma non societaria controllate<sup>4</sup> da una parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata (i parenti fino al 2° grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo) e le Società Controllate da quest'ultimi;
- ditte individuali di cui sono titolari gli esponenti aziendali o i parenti fino secondo grado di questi ultimi.

La Banca censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i relativi soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di compimento di qualsiasi operazione rientrante nel perimetro oggettivo.

A tal fine, i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro connessi.

Nell'identificazione delle **Società di capitali** connesse agli esponenti sono indicatori del controllo da parte degli Esponenti e dei loro stretti familiari le seguenti fattispecie:

- una partecipazione al capitale pari o superiore al 50%<sup>5</sup>;
- presenza di opzioni e diritti di prelazione sulle azioni tali da garantire il controllo sulla società;
- le fattispecie richiamate nell'art 23 comma 2 del TUB.

A tal fine, si dovrà tenere in considerazione anche la possibilità che si concretizzino ipotesi di c.d. controllo congiunto così come definito dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia.

Di norma, una compagine sociale costituita, ad esempio, da 3 soci al 33,3% o da 4 soci al 25%, ancorché tra loro familiari, non fa presumere la presenza di un soggetto controllante l'impresa, salvo diversa dichiarazione della parte correlata: nei casi i cui il rischio di conflitto di interesse sia particolarmente elevato, possono essere presi in considerazione altri indicatori, come per esempio la titolarità effettiva così come definita nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio.

Nell'identificazione delle **società di persone** connesse agli esponenti sono indicatori del controllo da parte degli Esponenti e dei loro stretti familiari le seguenti fattispecie:

- la presenza di soli due soci uno dei quali è parte correlata o soggetto connesso;
- la qualifica di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice;

A tal fine, si dovrà tenere in considerazione anche la possibilità che si concretizzino ipotesi di c.d. controllo congiunto così come definito dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia.

Di norma una compagine sociale costituita da 3 o da 4 soci, ancorché tra loro familiari, non fa presumere la presenza di una situazione di controllo, salvo diversa dichiarazione della parte correlata: nei casi i

<sup>3</sup> Il sostituto del Direttore Generale, designato ai sensi dell'art. 46, co. 5 dello Statuto tipo, nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo nell'ipotesi in cui la carica di Direttore Generale sia vacante.

<sup>4</sup> E' funzionale alla definizione di "controllo" il riferimento combinato disposto dagli artt. 2359 c.c. e 23 del TUB; rilevano, ai fini delle Disposizioni sui soggetti collegati, anche le situazioni di controllo congiunto ed il controllo esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

<sup>5</sup> Ai fini del presente Regolamento, le partecipazioni che garantiscono ai partecipanti il 50% dei diritti di voto sono assimilate a partecipazioni di controllo.

cui il rischio di conflitto di interesse sia particolarmente elevato, possono essere presi in considerazione altri indicatori, come per esempio la titolarità effettiva così come definita nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio.

E' compito della **funzione Anagrafe** provvedere al censimento, tramite apposito applicativo anagrafico, anche degli affini fino al secondo grado della parte correlata e dei Sindaci Supplenti della Banca, anche se non si tratta di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di **mappatura ex ante**, la funzione di Segreteria Generale informa la parte correlata e, per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- nel caso di **mappatura ex post**, la funzione di Segreteria Generale, una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato ex post, fa sottoscrivere alla stessa la scheda opportunamente aggiornata.
- La **funzione di Segreteria Generale** informa i soggetti connessi alla parte correlata rilevati ex post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro censimento nel perimetro dei soggetti collegati.

Le informazioni sui **soggetti collegati** devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB. Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce anche **gli affini sino al 2° grado** della parte correlata e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

La **funzione Anagrafe** gestisce il censimento e cura la tenuta dell'elenco dei soggetti collegati nel sistema informativo e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative.

### 6.2.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Ai fini del costante aggiornamento/ mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite relativamente al perimetro dei soggetti collegati e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalati richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi, agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni di Vigilanza. A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni/integrazioni alle informazioni rilasciate in precedenza.

Con cadenza semestrale, la **funzione Segreteria Generale** effettua un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, devono essere sottoposte agli Esponenti aziendali interessati unitamente alla sottoscrizione di una dichiarazione aggiornata.

Ad ogni modo, annualmente, la **funzione Segreteria Generale** provvede a richiedere agli Esponenti aziendali di confermare e/o aggiornare le informazioni che li riguardano, attraverso la compilazione di un apposito modulo dedicato.

La **funzione Anagrafe**, su input della Segreteria Generale, provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

Qualsiasi funzione aziendale che venga a conoscenza di informazioni che possono variare il perimetro dei soggetti collegati dovrà contattare la **funzione Segreteria Generale** per gli opportuni approfondimenti e le eventuali conseguenti modifiche del perimetro suddetto.

### 6.3 Perimetro delle Operazioni con Soggetti Collegati

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- **concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;**
- **raccolta di risparmio in tutte le sue forme** (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, etc.);
- **servizi di investimento** (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari);
- **vendita di prodotti e servizi finanziari** (gestione di conti correnti e connessi servizi, gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi, etc.);
- **acquisti** (beni e prestazioni da fornitori e consulenze professionali);
- **gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale<sup>6</sup>;**
- **acquisizione/ cessione di partecipazioni e di beni immobili;**
- **i passaggi a perdite, i passaggi a sofferenza, gli accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;**
- **ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Banca e ai Dirigenti con responsabilità strategiche e non riconducibile ai casi di esclusione;**
- **altre casistiche, comunque riconducibili alla definizione di cui sopra.**

Le "mere" movimentazioni di denaro in conto corrente non sono da considerare operazioni con soggetti collegati.

Le operazioni riguardanti i soggetti collegati, sono classificate nel seguente modo:

- a) di maggiore rilevanza;
- b) di minore rilevanza di importo significativo;
- c) di minore rilevanza non ordinarie;
- d) di minore rilevanza ordinarie;
- e) di importo esiguo.

La classificazione suddetta tiene conto, per calcolare le soglie di rilevanza, dei seguenti indici:

1. **Indice di rilevanza consolidato del controvalore:** utilizzato per le operazioni di credito, finanza e per i contratti in generale, è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Capogruppo;
2. **Indice di rilevanza individuale del controvalore:** utilizzato per le operazioni di credito, finanza e per i contratti in generale, è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri individuali tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca;
3. **Indice di rilevanza consolidato dell'attivo<sup>7</sup>:** utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: acquisizioni, fusioni, scissioni e cessioni di partecipazioni, imprese e rami

<sup>6</sup> Sono ricomprese le assunzioni a tempo determinato e quelle per cessione di contratto.

<sup>7</sup>Per le operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato come risultante dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Capogruppo.

4. **Indice di rilevanza individuale dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e l'attivo individuale tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni già richiamate.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, per l'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività bancaria costituita da operazioni di raccolta ed impiego;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- importo gestibile nell'ambito dei poteri interni alla filiale;
- tipologia di controparte.

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- le **condizioni**: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela e rientrano nei poteri deliberativi del **Responsabile di Filiale**;
- l'**importo**: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio e rientrano nei poteri deliberativi del **Responsabile di Filiale**<sup>8</sup>;
- la **tipologia**: possono essere operazioni ordinarie solo quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca riconducibili a operazioni di raccolta, di impiego e di prestazione di servizi bancari;
- la **frequenza**: sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

Le operazioni di raccolta diretta, quali, a titolo esemplificativo, apertura e movimentazioni di conti correnti, depositi a risparmio conti e certificati di deposito, realizzate a condizioni rientranti nei poteri deliberativi del **Responsabile di filiale/Gestore della relazione** sono sempre da considerare come **operazioni ordinarie qualunque sia l'importo dell'operazione**.

L'apertura di conti correnti, depositi a risparmio o conti deposito a condizioni che non rientrano nell'ambito dei poteri deliberativi del **Responsabile di filiale/Gestore della Relazione** sono sempre considerate come **Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie** e devono essere sottoposte al parere preventivo del

- 
- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

<sup>8</sup> Mentre le condizioni applicate sono sempre un indicatore per verificare l'ordinarietà, l'importo rileva per le operazioni di impiego ma non per quelle di raccolta.

**Comitato OSC.** Devono essere sottoposte al parere preventivo del **Comitato OSC** le variazioni di condizioni dei rapporti in essere quando eccedenti i poteri deliberativi del Responsabile di filiale.

Ogni qualvolta la Banca intende porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, la funzione coinvolta, ciascuna in base al proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle Disposizioni, identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa.**

### 6.3.1 Fase istruttoria

Le funzioni proponenti, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.), verificano che l'operazione non rientra nei casi di esclusione o esenzione così come previsti dalla Politica di gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse, attraverso l'ausilio dell'**applicativo OSC**, devono predisporre specifici flussi informativi, completi e tempestivi.

Ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza, inoltra al **Comitato OSC** le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalle Disposizioni.

Il **Comitato OSC** ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

Il **Comitato OSC** rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Al **Comitato OSC** spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, il **Comitato OSC** ha la facoltà di farsi assistere, dalle competenti strutture tecniche della Capogruppo.

Il **Comitato OSC** formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza di importo significativo**:

- il **Comitato CIBA della Capogruppo** deve ricevere da parte della funzione proponente della Banca, per il tramite dell'Area General Counsel della Capogruppo, notizia tempestiva dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo e tempestivo già nella fase istruttoria;
- per tali operazioni, qualora il **Comitato CIBA** della Capogruppo abbia **espresso parere negativo o condizionato a rilievi**, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al **Collegio Sindacale** della stessa **Capogruppo**. In tale evenienza, ciascuna funzione proponente (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.):
  - rende, per il tramite dell'area General Counsel della Capogruppo, apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale della Capogruppo con congruo anticipo rispetto alla delibera;
  - trasmette, per il tramite dell'area General Counsel della Capogruppo, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i pareri rispettivamente formulati dal Comitato OSC e dal Collegio Sindacale.



- il **Consiglio di Amministrazione della Capogruppo** deve ricevere da parte del **Comitato CIBA** o, in caso di parere negativo di quest'ultimo da parte del Collegio Sindacale della Capogruppo, un flusso informativo recante il parere del Comitato CIBA e, ove rilasciato, del Collegio Sindacale.
- il **Consiglio di Amministrazione della Capogruppo** formula un parere preventivo e vincolante sull'operazione, da trasmettere per il tramite dell'Area General Counsel alla funzione proponente della Banca. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo abbia espresso un parere negativo, l'operazione non può essere deliberata dalla Banca.

L'**Applicativo OSC** cumula le operazioni di minore rilevanza che la Banca effettua con una medesima controparte e per lo stesso sotto ambito di attività, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di maggiore rilevanza.

Le operazioni con soggetti collegati passano al vaglio del **Responsabile AML della Banca** se una delle parti dell'operazione sia censita a **profilo di Rischio Alto** nel sistema della Banca e l'operazione comporti l'apertura di un rapporto continuativo od occasionale bancario, di raccolta o di impiego, rilevante ai fini AML.

### 6.3.2 Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza<sup>9</sup>** e di **minore rilevanza di importo significativo**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al **Consiglio di Amministrazione**, previo parere vincolante del **Consiglio di Amministrazione della Capogruppo**. Il parere del **Comitato CIBA**, l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale e il parere vincolante del CdA della Capogruppo vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione della Banca e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il Comitato OSC e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci. E' compito della **funzione Segreteria Generale**, supportata dalle varie funzioni, come ad esempio, la **funzione Credito** predisporre la relativa reportistica. Le **operazioni di minore rilevanza<sup>10</sup>**, vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati della Banca, previo parere non vincolante del **Comitato OSC** sulla base dell'analisi effettuata in fase di istruttoria.

Deliberata la pratica, il parere rilasciato dal **Comitato OSC** viene archiviato agli atti, numerato e siglato.

<sup>9</sup> Si ricorda che non sono ammesse per le banche salvo i casi espressamente previsti dalla politica ossia:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza che rientrino anche nella tipologia di Operazioni Infragruppo;
- Operazioni di Maggiore Rilevanza che comportino l'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società del GBCL.

<sup>10</sup> Quando si configurano come Operazioni di Rilievo Strategico ai sensi dell'art. 5.2.1 del Contratto di Coesione e dell'art. 2.1.3.1. del Regolamento del Gruppo Iccrea (Decisioni di rilievo strategico), le operazioni di Minore Rilevanza necessitano comunque di approvazione preventiva da parte della Capogruppo Iccrea Banca.

Nel caso in cui il **Consiglio di Amministrazione** deliberi l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal **Comitato OSC**.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi in precedenza indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, un flusso informativo, di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Tale deroga non si applica alle operazioni rientranti nei casi di esenzione totale (operazioni esigue, contratti di servizio infragruppo, operazioni rientranti nel meccanismo EWS).

Relativamente alle **operazioni Infragruppo**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le stesse sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa). Tale esenzione non si applica per le operazioni di maggiore rilevanza e quando nell'operazione o nelle società controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altri soggetti collegati.

Fermo quanto sopra, ricadono in tale esenzione le operazioni di qualsiasi ambito concluse dalle società del GBCI che vedono come controparti altre società del Gruppo, ove non siano applicabili casi di esenzione totale<sup>11</sup>.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che il **Consiglio di Amministrazione** presenta all'Assemblea.

### 6.3.3 Delibere quadro

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

### 6.3.4 Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza a quanto stabilito nella Politica di Gruppo ed al relativo regolamento.

---

<sup>11</sup> Come indicato nella Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di interesse, i casi di esenzione totale si applicano alle seguenti operazioni: Interventi di Garanzia, Contratti di accentrimento fra le Banche Affiliate e la Capogruppo previsti dal contratto di Coesione, Operazioni Esigue.

### 6.3.5 Riepilogo sintetico delle fasi deliberative

Sinteticamente, si rappresentano qui di seguito le diverse fasi deliberative stabilite in funzione della tipologia di operazione.

| Fase         | Sotto fase   | Tipologia operazione |   |                                |   |                    |
|--------------|--|----------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|
|              |  | Importo esiguo       | Minore rilevanza ordinaria/ Infragruppo | Minore rilevanza non ordinarie | Minore rilevanza di importo significativo | Maggiore Rilevanza |
| Istruttoria  | Verifica del rispetto dei limiti alla attività di rischio**  | √                    | √                                       | √                              | √   | √                  |
|              | Coinvolgimento Comitato OSC* nella fase delle trattative e dell'istruttoria  | —                    | —                                       | —                              | √   | √                  |
|              | Informativa verso Comitato OSC* con congruo anticipo   | —                    | —                                       | √                              | √   | √                  |
|              | Eventuale assistenza per il Comitato OSC* da esperti / Funzione Compliance esternalizzata  | —                    | —                                       | √                              | —   | —                  |
|              | Rappresentazione da parte del Comitato OSC* di eventuali lacune all'Organo deliberante   | —                    | —                                       | √                              | —   | —                  |
|              | Indicazione nell'istruttoria degli elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;   | —                    | √                                       | —                              | —   | —                  |
| Deliberativa | Formulazione da parte del Comitato OSC* di un parere preventivo all'Organo deliberante   | —                    | —                                       | √                              | √   | √                  |
|              | Richiesta parere preventivo al Collegio Sindacale, in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato OSC*  | —                    | —                                       | —                              | √   | √                  |
|              | Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera circa la convenienza economica dell'operazione per la banca e le ragioni degli scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali, rispetto a quelli standard o di mercato | —                    | —                                       | √                              | √   | √                  |
|              | Deliberazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo  | —                    | —                                       | —                              | √   | √                  |
|              | Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione   | —                    | —                                       | —                              | √   | √                  |
| Informativa  | Informativa verso il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse  | —                    | √                                       | √                              | √   | √                  |
|              | Informativa almeno annuale verso l'Assemblea della Banca sulle operazioni con parere negativo/condizionato del Comitato OSC* / Collegio Sindacale  | —                    | —                                       | —                              | √   | √                  |
|              | Previsione di flussi informativi, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su tali operazioni  | —                    | √                                       | —                              | —   | —                  |

\*Con riferimento al Comitato OSC, nel caso delle operazioni di minore rilevanza non ordinarie si fa riferimento al Comitato OSC della singola Società, mentre nel caso di operazioni di maggiore rilevanza nonché di minore rilevanza di importo significativo si fa riferimento al Comitato OSC della Capogruppo.

\*\* Tale adempimento non risulta necessario per le operazioni che NON comportano esposizioni per la Banca.

## 6.4 Il concetto di “Convenienza Economica” dell’operazione

La Banca definisce, quale parametro di convenienza per l’Istituto al compimento dell’operazione in richiesta con controparte soggetto collegato (valutazione da inserire nel parere preventivo del *Comitato OSC*), le condizioni economiche praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio.

**A tale fine la Banca ha individuato come discriminante per definire la convenienza economica la possibilità che tali condizioni ricadano nell’autonomia del responsabile HUB e quindi possano essere autorizzate per operazioni di analoga natura in uso per categorie o gruppi di clientela.**

## 6.5 Limiti prudenziali alle attività di rischio e livello di propensione

La Politica di gruppo fissa precisi limiti alle attività di rischio<sup>12</sup> assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

I limiti prudenziali si applicano all’**ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca** nei confronti dell’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima, adottando i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina della concentrazione dei rischi.

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l’appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, improntata ad un’assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalle Disposizioni, nonché i limiti previsti dallo Statuto e dalle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell’ambito del presente Regolamento, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l’orientamento della Banca nell’assunzione e gestione di tale rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, in termini di:

- **misura massima complessiva** con riferimento alle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati;
- **misura massima per singoli gruppi di soggetti collegati** (parte correlata e soggetti connessi alla parte correlata).

La propensione al rischio complessiva nei confronti dei soggetti collegati, nonché le soglie di attenzione (di seguito “indicatori di pre-allarme”) rispetto al limite di esposizione complessiva e per singolo gruppo di soggetti collegati oltre le quali adottare tecniche di attenuazione del rischio, **vengono definite con cadenza annuale tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l’andamento dell’incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri della Banca e si affiancano ai limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni e dallo Statuto.**

---

<sup>12</sup> Nell’ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l’esposizione al rischio è ricondotta per l’intero ammontare in capo alla controparte soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che, in base a specifiche previsioni contrattuali, l’obbligazione massima assumibile dalla controparte soggetto collegato risulti inferiore all’intero importo disponibile, la Banca può utilizzare tale minore importo.

La Banca adotta come livello di propensione al rischio, rappresentata come la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati, il valore definito dalla Capogruppo nella normativa relativa al RAS, tempo per tempo vigente.

## 6.6 Monitoraggio delle attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati

### 6.6.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti dalla Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse, assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo.

La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

La Banca, inoltre, adotta l'**applicativo OSC** per verificare i limiti alle attività di rischio individuali e consolidati sia in fase di Istruttoria che nel continuo e per gestire gli iter deliberativi delle operazioni. La **funzione Sicurezza Informatica** parametrizza il suddetto applicativo, sulla base delle indicazioni della Capogruppo e in coerenza con quanto indicato nella Politica in materia di gestione dei conflitti di interesse e nel presente Regolamento Operativo.

Il Risk Management di Capogruppo ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nella Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché le valutazioni in ordine al rispetto del livello complessivo di propensione al rischio.

L'attività di monitoraggio condotta dal Risk Management di Capogruppo è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del **Direttore Generale** e del **Consiglio di Amministrazione della Banca**. La Direzione in questa valutazione estende la reportistica anche alle funzioni aziendali principalmente coinvolte nel processo (es. **funzione Segreteria Generale** e **funzione Credito**)

Il Risk Management di Capogruppo rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca (Crediti e Direzione Generale) in caso di superamento dell'indicatore di pre-allarme definito, al fine di consentire l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare ai relativi soggetti collegati.

E', comunque, compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca, viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

## 6.6.2 Superamento dei limiti normativi

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati nonché al superamento del livello complessivo di attività di rischio nei confronti della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Capogruppo predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

Il piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Comitato Rischi ed il Collegio Sindacale e trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulti ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

## 6.7 Gestione degli altri conflitti di interesse

### 6.7.1 Gestione del personale più rilevante

In aggiunta agli Esponenti aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

La Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. **“personale più rilevante”**, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Su di essi grava l'obbligo di dichiarare alla Banca le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori. A tal fine il personale più rilevante utilizza una apposita dichiarazione sulle proprie situazioni di interesse nelle operazioni.

La Banca ha previsto che, relativamente alle operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è così strutturata:

- per le **operazioni di finanziamento**, la competenza a deliberare è in ogni caso del **Consiglio di Amministrazione**;
- per le altre tipologie di operazione, se rientranti nel concetto di ordinarietà definito dal presente Regolamento, la competenza a deliberare è del Comitato Esecutivo.

### 6.7.2 Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario (TUB)

#### 6.7.2.1 Soggetti coinvolti e ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 136 del TUB, i soggetti che possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca all'interno della quale svolgono “funzioni di amministrazione, direzione e controllo” sono gli **esponenti bancari**, così come definiti dalla Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Vedi cap. “Principali Definizioni”

La disciplina è applicata ai rapporti contrattuali fra la Banca e il proprio esponente aziendale e, quindi, agli atti di compravendita e alle obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, direttamente o indirettamente contratte dall'esponente, in relazione alle quali la Banca assume una posizione di rischio.

Rientrano, inoltre, in tale ambito di applicazione:

- gli incarichi professionali conferiti agli stessi esponenti<sup>14</sup>;
- le obbligazioni che sono contratte da società controllate<sup>15</sup> dall'esponente aziendale;
- i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:
  - a) *società semplice o in nome collettivo* della quale l'esponente sia socio;
  - b) *società in accomandita semplice o in accomandita per azioni*, della quale esso sia socio accomandatario;
  - c) *società di capitali* di cui l'esponente sia unico azionista<sup>16</sup>;
  - d) *altre società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente bancario*
- le altre obbligazioni "indirette" ovvero identificando le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente, fermo restando che il mero rapporto di familiarità potrebbe non essere rilevante a tali fini.

**Non rientrano**, invece, in tale ambito di applicazione:

- i servizi resi agli Amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, ecc.), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB<sup>17</sup>, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime.

---

<sup>14</sup> Cfr. Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia n. 229/99: "Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento in forma sistematica ed esclusiva a propri esponenti di incarichi professionali in quanto tale prassi [...] potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'esponente con gli interessi aziendali".

<sup>15</sup> Cfr. Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia n. 229/99 (Titolo II, Capitolo 3, paragrafo 4), che rimandano al concetto di controllo definito ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico Bancario. Rientrano, nella definizione di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB, anche le società controllate dalle società a sua volta controllate dagli esponenti aziendali.

<sup>16</sup> Cfr. Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia n. 229/99 (Titolo II, Capitolo 3, paragrafo 3).

<sup>17</sup> Articolo 24-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6.7.2.2 *Coordinamento con le Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati*

Lo schema seguente sintetizza i due ambiti di applicazione, in ragione del soggetto che compie l'operazione, tenendo conto, comunque, che l'ambito oggettivo (ovvero la tipologia di operazione richiesta) dell'art. 136 TUB riguarda esclusivamente l'assunzione di obbligazioni dirette o indirette o la stipula di atti di compravendita mentre le Disposizioni riguardano un più ampio ambito applicativo.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUI SOGGETTI COLLEGATI: ¶**

--> Società controllate dagli stretti familiari, come definiti dalle Disposizioni sui soggetti collegati; ¶

¶

**Anche ricadente nella previsione dell'art. 136 TUB: ¶**

- > Esponenti Aziendali; ¶
- > Società controllate dagli esponenti aziendali; ¶
- > S.s. o S.n.c. della quale l'esponente è socio; ¶
- > S.a.s. o S.a.p.a. della quale l'esponente è socio accomandatario; ¶
- > S.p.a. o S.r.l. di cui l'esponente aziendale è unico azionista/unico socio; ¶
- > (da valutare caso per caso) Stretti familiari (cfr. definizione Disposizioni sui soggetti collegati); ¶
- > Altri casi di obbligazioni indirette. ¶



Tenuto conto di quanto sopra indicato, le casistiche rientranti nelle Disposizioni che ricadono anche all'interno dell'art. 136 TUB seguono gli iter operativi indicati nella sottostante tabella, suddivisi per tipologia di operazione.

| Fase                | Sotto fase   | OPERAZIONI EX ART. 136 TUB |   |
|---------------------|--|----------------------------|---|
|                     |  | Importo esiguo             |   |
|                     |  | Minore rilevanza ordinarie | Minore rilevanza di importo significativo |
| <i>Istruttoria</i>  | Coinvolgimento Comitato OSC nella fase delle trattative e dell'istruttoria   | NO                         | NO  |
|                     | Verifica rispetto dei limiti alle attività di rischio  | SI                         | SI  |
|                     | Informativa verso Comitato OSC con congruo anticipo  | SI                         | SI  |
|                     | Eventuale assistenza per il Comitato OSC da esperti  | SI                         | SI  |
|                     | Rappresentazione da parte del Comitato OSC di eventuali lacune all'Organo deliberante  | SI                         | SI  |
| <i>Deliberativa</i> | Formulazione da parte del Comitato OSC/ CIBA di un parere preventivo all'Organo deliberante  | NO                         | NO  |
|                     | Richiesta parere preventivo al Collegio Sindacale, in caso di parere negativo o condizionato da parte del Comitato OSC   | NO                         | NO  |
|                     | Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera circa la convenienza economica dell'operazione per la banca e le ragioni degli scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali, rispetto a quelli standard o di mercato | SI                         | SI  |
|                     | Assunzione deliberazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo   | NO                         | NO  |
|                     | Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della BCC   | SI                         | SI  |
|                     | Assunzione deliberazione/ decisione da parte organo competente della BCC secondo le deleghe di poteri ordinarie  | NO                         | NO  |
| <i>Informativa</i>  | Informativa trimestrale verso il Consiglio di Amministrazione, il Comitato OSC e il Collegio Sindacale sulle operazioni concluse   | SI                         | SI  |
|                     | Flusso informativo ad evento da trasmettere alla Capogruppo sulle operazioni concluse  | SI                         | SI  |

In particolare, di seguito si riepilogano le attività istruttorie, deliberative ed informative aventi per oggetto le operazioni relative all'art. 136 TUB:

**In merito alla fase istruttoria:**

- deve essere verificato, ove necessario, il rispetto dei limiti alle attività di rischio tramite l'**applicativo OSC**;
- garantire completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione ai membri del **Comitato OSC**<sup>18</sup>. Ove, in tale fase, il suddetto Comitato identifichi eventuali lacune o inadeguatezze, provvede a rappresentarle ai soggetti competenti a deliberare.

**In merito alla fase deliberativa:**

- il Consiglio di amministrazione delibera la richiesta di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita direttamente o indirettamente da parte dell'esponente aziendale all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori.
- Come previsto anche dall'art. 44 dello Statuto, **L'Amministratore interessato si astiene**, allontanandosi dalla seduta, dal prendere parte alle votazioni e deliberazioni concernenti le obbligazioni di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente contratte con la Banca.
- In caso di assenza dalla seduta consiliare di un Sindaco (non interessato) non si potrà dar corso all'operazione deliberata fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Sindaco assente, da formalizzare in un documento scritto da conservare agli atti della Banca, facendola risultare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva.
- Il Sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la Banca di appartenenza non deve partecipare alla deliberazione sull'operazione medesima, allontanandosi dalla seduta.
- Una volta eletto/nominato/cooptato/subentrato, l'esponente aziendale entro la prima riunione del Consiglio di Amministrazione utile e, comunque, prima dell'assunzione di qualsiasi deliberazione avente contenuto patrimoniale, deve comunicare al **Consiglio di Amministrazione**, tutti i rapporti in essere con la Banca ricadenti nell'ambito dell'art. 136 TUB.
- L'esponente aziendale è tenuto ad informare tempestivamente il **Consiglio di Amministrazione** in caso di modifica della situazione precedentemente comunicata.
- Al **Consiglio di Amministrazione** è demandata la valutazione se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione indiretta dell'esponente coinvolto; lo stesso deve rendere edotto il Consiglio della propria particolare situazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari.
- La decisione in ordine alle operazioni della specie deve essere assunta in ogni caso dal Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di delega. Pertanto, l'assunzione di obbligazioni dirette o indirette di esponenti aziendali dovrà sempre trovare fondamento in una deliberazione consiliare assunta con le modalità sopra indicate.

In ogni caso, la delibera deve fornire:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

**Sia le posizioni affidate che quelle non affidate in capo ai soggetti collegati, in un'ottica di contenimento dei rischi aziendali, non devono presentare sconfinamenti di alcun genere ed esuberanti di utilizzato rispetto all'accordato.**

---

<sup>18</sup> L'informativa destinata al Comitato OSC può essere assolta nell'ordinaria definizione dell'Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, purchè corredato di specifica informativa dettagliata sulla operazione oggetto di delibera.

Di conseguenza, la Banca inserisce il “*blocco sconfinamento*” su tutti i conti correnti/ rapporti relativi a soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB.

in merito alla fase informativa:

- si veda quanto previsto nell’apposito paragrafo del presente Regolamento inerente i “Flussi informativi”. Il verbale delle deliberazioni ai sensi del 136 TUB deve essere registrato in formato pdf all’interno dell’applicativo OSC, dopo il completamento dell’iter deliberativo.

Quanto sopra indicato **non** si applica alle operazioni classificabili come **operazioni di maggiore rilevanza**, in quanto le stesse sono ammesse soltanto per la Capogruppo, salvo i seguenti casi:

- Operazioni di maggiore rilevanza che rientrano anche nella tipologia di operazioni Infragruppo;
- Operazioni di maggiore rilevanza che comportino l’assunzione di partecipazioni in società esercitanti attività bancaria, finanziaria e strumentale.

### 6.7.3 Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/ art 44 dello Statuto

#### 6.7.3.1 Soggetti coinvolti ed ambito di applicazione

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci della Banca, valgono le prescrizioni normative rispettivamente di cui all’art. 2391 del Codice Civile e all’art. 44 dello Statuto delle Bcc.

In particolare, l’art. 2391 del c.c. prevede che ogni operazione ovvero ogni fatto oggetto di una decisione sociale nella quale esiste o potrebbe essere ravvisato un interesse concreto dell’Amministratore della Banca determina una fattispecie di interessi degli Amministratori.

Gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi) sono, quindi, i soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di conflitto di interessi con la Banca, sia quando è coinvolto l’interesse dello stesso Amministratore sia quando è coinvolto l’interesse di un terzo di cui si possa ritenere portatore l’Amministratore stesso, cioè quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelare il terzo per ragioni di natura:

- **economica** (ad esempio, Amministratore o Sindaco revisore di società, terzo debitore/creditore dell’Amministratore);
- **familiare** (ad esempio, parenti e affini);
- **affettiva** (ad esempio, amici stretti);
- **professionale** (ad esempio, soggetti in favore dei quali l’Amministratore svolge un’attività professionale in forma sistemica).

L’art. 44 dello Statuto delle BCC ha ampliato le fattispecie di interessi anche nei confronti dei Sindaci della Banca, in relazione alle erogazioni di credito nonché alle obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del Collegio Sindacale rapporti di natura professionale.

Dal punto di vista dei casi che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 2391 c.c. e dall’art. 44 dello Statuto, sono da considerare quanto meno:

- le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli Amministratori ed i Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime;
- i parenti oltre il secondo grado nonché gli affini oltre il secondo grado degli Amministratori e Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e affini;

- le persone fiscalmente a carico degli Amministratori e Sindaci, diverse dagli stretti familiari nonché le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;<sup>19</sup>
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario, anche se non l'unico, per il pagamento del debito.

Lo schema seguente sintetizza, con esclusivo riferimento ai profili di rischio soggettivi, le controparti in considerazione delle quali può essere riscontrato un conflitto di interesse così come definito nel 2391 cc. Tali controparti, al fine di agevolare l'identificazione, devono essere oggetto di dichiarazione, da rendere alla Banca attraverso apposito modello.

**Profili soggettivi ricadenti esclusivamente nell'ambito dell'art. 2391 c.c./art.44 dello Statuto**

**(a titolo esemplificativo)**

- le società presso le quali gli Amministratori ed i Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni tali da garantire un'influenza notevole, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati.

Resta comunque ferma la responsabilità in capo agli Amministratori e ai Sindaci di dare seguito agli obblighi previsti dall'art. 2391 e dall'art. 44 dello Statuto per quanto riguarda altri rapporti in essere che, pur non ricompresi nelle fattispecie sopra riportate, possono configurare potenziali conflitti di interesse. A titolo esemplificativo potrebbero venire in rilevanza le seguenti casistiche:

- gli incarichi professionali, in qualità di commercialista, avvocato o di altro tipo;
- i rapporti di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario, anche se non l'unico, per il pagamento del debito
- parenti ed affini oltre il secondo grado;
- partecipazioni inferiori al 20%;
- le persone fiscalmente a carico degli Amministratori e Sindaci, diverse dagli stretti familiari nonché le società o imprese da queste controllate;
- i conviventi diversi dagli stretti familiari.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è tempestivamente informato in merito alle operazioni ricadenti sotto profili soggettivi e oggettivi nei casi di conflitto previsti dal 2391 cc ma che non sono state approvate dal suddetto Consiglio di Amministrazione in quanto delegate ad organi o a personale della Banca di livello gerarchicamente inferiore.

<sup>19</sup> In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco (art. 136 TUB).

#### 6.7.3.2 *Censimento casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/ art. 44 dello Statuto*

La Banca deve censire nell'applicativo anagrafico i profili soggettivi riconducibili all'applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile e dell'art. 44 dello Statuto. A tal fine, gli esponenti aziendali hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti coinvolti<sup>20</sup>.

#### 6.7.3.3 *Aggiornamento del perimetro casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/ art. 44 dello Statuto*

E' necessario tenere **costantemente aggiornato** il perimetro delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile/ art. 44 dello Statuto.

A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro.

La *funzione Anagrafe* provvede a censire/ aggiornare nel sistema informativo le informazioni.

#### 6.7.3.4 *Comunicazione: obbligo, firma e termine*

L'Amministratore o il Sindaco interessato ha il dovere di comunicare la sussistenza del proprio interesse agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, che avrà cura di diramarla agli altri membri dell'organo.

L'Amministratore o il Sindaco è tenuto a fornire un'informativa il più possibile completa affinché gli altri Amministratori siano messi in condizione di adottare una deliberazione informata e consapevole.

La predetta **informativa** deve riguardare:

- la **natura dell'interesse**: precisare se si tratta di un interesse patrimoniale o non patrimoniale; se esso sia o meno in conflitto con quello sociale e, infine, se tale interesse sia concreto e attuale o solo potenziale;
- i **termini dell'interesse**: precisare se si sia portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, in questo secondo caso, chiarire chi sia il soggetto interessato e quali siano i legami tra l'Amministratore/Sindaco e il terzo;
- l'**origine dell'interesse**: evidenziare la circostanza che l'interesse sia preesistente o successivo alla nomina ad Amministratore/Sindaco o all'inizio delle trattative relative all'operazione oggetto della decisione sociale;
- la **portata dell'interesse**: indicare la rilevanza pratica dell'interesse, indicando vantaggi e svantaggi che gli potrebbero derivare dalle decisioni della società e, quando possibile, l'estensione temporale dello stesso.

L'informativa può essere resa oralmente nel corso della riunione consiliare a tutti i presenti, prima che la relativa operazione venga deliberata.

L'Amministratore/ Sindaco interessato può sempre decidere, anche al fine di preconstituersi la prova dell'adempimento dell'obbligo, di effettuare la comunicazione per iscritto e di inviarla prima della riunione consiliare in cui deve essere discussa l'operazione.

La comunicazione per iscritto deve essere, comunque, effettuata quando l'Amministratore/ Sindaco sa in anticipo che il **Consiglio di Amministrazione** dovrà decidere su un'operazione in cui egli abbia un interesse e preveda di essere impossibilitato a partecipare alla riunione consiliare.

In tutti i casi, la comunicazione ricevuta deve essere successivamente trascritta nel verbale del **Consiglio di Amministrazione**.

---

<sup>20</sup> Non essendo obbligatorio, non si estende il censimento e l'applicazione dell'art. 2391 c.c. nei confronti del Direttore generale.

Qualora l'Amministratore/ Sindaco abbia un interesse in una determinata operazione e la stessa non rientri nel campo di applicazione dell'art. 136 TUB e delle Disposizioni e non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione ma di un organo delegato di cui lo stesso Amministratore non fa parte (ad esempio, Comitato Esecutivo) oppure di un altro soggetto (Direttore Generale ovvero di altri soggetti destinatari di poteri delegati), l'Amministratore è tenuto a fornire la notizia scritta dell'esistenza di un interesse personale indipendentemente dalla sua legittimazione a partecipare al relativo processo deliberativo e di indirizzare la comunicazione, oltre che al Collegio Sindacale, a tutti gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, se tempestivamente convocato dal Collegio Sindacale o da un terzo dei componenti del Consiglio, può infatti decidere, in relazione alla tipologia e all'estensione dell'interesse dell'Amministratore, di avocare a sé l'operazione rientrante nella delega.

#### 6.7.3.5 *Obbligo di astensione e procedimento operativo*

L'Amministratore, una volta effettuata la comunicazione orale o scritta, ha l'obbligo di astensione dalle delibere riguardanti operazioni nelle quali abbia un interesse allontanandosi, di conseguenza, dalla seduta. Anche il Sindaco interessato non deve partecipare alla seduta in occasione della deliberazione sull'operazione che lo riguarda, allontanandosi dalla stessa.

La deliberazione del **Consiglio di Amministrazione** deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, sia nel caso in cui si decida di compierla sia che si decida di non effettuarla. L'obbligo di motivazione sussiste anche per le deliberazioni assunte dal **Comitato Esecutivo**, che devono essere trascritte nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni.

La motivazione non è, invece, necessaria nelle materie attribuite alla competenza della **Direzione Generale** o di collaboratori dotati di poteri gestori e/o di rappresentanza. È facoltà del **Consiglio di Amministrazione** di intervenire tempestivamente, avocando a sé la decisione sull'operazione e di richiedere al soggetto delegato di redigere una memoria al fine di motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nell'ipotesi di:

- omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore/ Sindaco interessato;
- omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della delibera;
- adozione di deliberazioni dannose per la società con il voto determinante dell'Amministratore interessato (non rispettando di conseguenza l'obbligo di astensione),

le delibere del **Consiglio di Amministrazione** o del **Comitato Esecutivo**, se potenzialmente dannose per la società, possono essere impugnate dagli Amministratori (anche individualmente) e dal **Collegio Sindacale** (previa delibera collegiale in quanto i Sindaci non dispongono della legittimazione ad agire individualmente) entro 90 gg. dalla loro data.

Non sono però legittimati ad impugnare la deliberazione gli Amministratori che hanno approvato l'operazione, salvo che per il motivo di omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore interessato. Il socio è legittimato ad impugnare tali delibere solo nei casi in cui le stesse ledano direttamente un suo diritto ex art. 2388 c.c.

## 6.8 I Flussi Informativi

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli organi di governo e controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto dalla Politica di Gruppo, è prevista la predisposizione della reportistica sia al proprio interno che verso la Capogruppo contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l'ausilio dell'Applicativo OSC.

In particolare, è compito della **funzione Segreteria Generale**, coadiuvata da ciascuna unità organizzativa coinvolta, sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, credito, finanza, economato, partecipazioni, ecc.) predisporre:

- una completa **informativa trimestrale** da trasmettere al **Consiglio di Amministrazione**, al **Comitato OSC** ed al **Collegio Sindacale** inerente le **Operazioni di Maggiore Rilevanza**, di **Minore Rilevanza di importo significativo**, di **Minore Rilevanza** (ordinarie e non ordinarie) e di quelle ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, nonché di quelle Infragruppo e di quelle ricadenti nelle delibere quadro concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche;
- una **informativa annuale** di tipo aggregato sulle Operazioni Ordinarie concluse nel periodo di riferimento, da trasmettere al **Consiglio di Amministrazione**, al **Comitato OSC** ed al **Collegio Sindacale**;
- ad **evento**, una comunicazione per ogni operazione sulla quale il **Comitato OSC** competente ha espresso parere contrario o condizionato, da trasmettere al Collegio Sindacale;
- un elenco delle **Operazioni di Maggiore Rilevanza** compiute sulle quali il **Comitato OSC** competente e/o il **Collegio Sindacale** abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare annualmente all'Assemblea dei Soci.

## 6.9 Segnalazioni di Vigilanza

Le attività di rischio nonché le operazioni verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

La **funzione Ragioneria** ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento per quanto concerne la segnalazione a livello individuale.

\*\*\*